

Corte di Cassazione 26 maggio 2004, n. 10169

Sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI UMBERTO PICCIOTTO, PILERIO SPADAFORA, G. FABIANI, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

M. G., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ADRIATICO 23, presso lo studio dell'avvocato RENATO RICCI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCELLO DE MARINI, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2526/01 del Tribunale di LECCE, depositata il 08/08/01 R.G.N. 1950/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/03 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA; udito l'Avvocato VINCENZO TRIOLO per delega FABIANI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Fatto

Con sentenza dell'8 agosto 2001 il Tribunale di Lecce rigettava l'appello proposto dall'Inps avverso la statuizione del 27 novembre 1998 resa dal locale Pretore del lavoro, con cui era stato dichiarato il diritto di M. G. a partecipare al progetto di borsa di lavoro avviato ai sensi del D.lvo n. 280 del 1998.

Il Tribunale - premesso che destinatari della normativa sul piano straordinario di lavori di pubblica utilità sono i giovani di età compresa tra i 21 ed i 32 anni e che il requisito anagrafico deve essere posseduto al 31 ottobre 1997 - disattendeva la tesi dell'Inps per cui il M. avrebbe superato l'età prescritta avendo già compiuto a quella data i 32 anni, perché se così fosse, osservava il Tribunale, sarebbe necessario avere non più di 31 anni, e ciò sarebbe in contrasto con la espressa previsione normativa; è allora necessario, quando la legge fa riferimento al compimento di una determinata età avere riguardo al numero di anni compiuti, non già alla circostanza, richiamata dall'Inps, per cui, al compimento di una determinata età, quell'età è finita e si è entrati in quella successiva. Avverso detta sentenza l'Inps propone ricorso affidato ad un unico motivo.

Il M. resiste con controricorso.

Diritto

Con l'unico motivo di ricorso l'Inps censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 1 commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 280 del 7 agosto 1997, per avere il Tribunale riconosciuto il diritto ad un soggetto che alla data del 31 ottobre 1997 aveva già compiuto i 32 anni, mentre la legge, facendo riferimento ad una età compresa tra i 21 ed i 32 anni starebbe ad indicare un inizio ed una fine dell'età prescritta, e quindi escluderebbe dalla fruibilità del beneficio tutti coloro che non hanno compiuto i 21 anni e coloro che hanno compiuto i 32.

Il ricorso non merita accoglimento.

Come ha correttamente ritenuto il Tribunale di Lecce, stante il riferimento fatto dalla legge al numero di "anni" posseduti dall'interessato, non rileva il fatto che alla data del 31 ottobre 1997 il medesimo avesse già compiuto i 32 anni, giacché non vi è dubbio che a quella

data egli aveva ancora 32 anni, ossia 32 anni e qualche mese, e non già 33. Ed infatti in tal caso il numero di mesi non vale a determinare il compimento dell'età superiore, di talché l'interessato si trova ancora in età compresa tra i 21 ed i 32 anni.

Non convince invero il contrario orientamento espresso - in un caso in cui una diversa legge adottava la medesima formulazione in relazione ai limiti di età - con la sentenza n. 4798 del 24 aprile 1993 laddove si è affermato che: «Ai sensi dell'art. 3 del D.L. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito con legge n. 863 del 1984, secondo cui possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro i soggetti di età compresa fra i quindici ed i ventinove anni, la persona che (con riguardo al limite massimo) intenda stipulare validamente quel contratto può aver compiuto ventotto anni e trovarsi nel ventinovesimo, in un giorno qualsiasi tra il compimento del ventottesimo e quello del compimento del ventinovesimo anno, ma non può trovarsi già nel trentesimo, sia pure per un solo giorno.». Sembra infatti che, se il computo fissato dalla legge è fatto ad anni, anche colui che ha ventinove anni e qualche mese, ha comunque ventinove anni, restando trascurabili le frazioni di mese. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma il 10 ottobre 2003.